Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 26 novembre 1964 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1206.

Istituzione di tre posti di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di « Clinica ortopedica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonchè l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di « Clinica ortopedica » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in L. 5.400.000 (cinquemilionìquattrocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in L. 1.080.000 (unmilioneottantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettanti ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

L'Università di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 85. — DI PRETORO

Repertorio n. 556

Convenzione per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantre e questo giorno ventitre del mese di dicembre in Firenze, in una sala del Rettorato della Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna), il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 6 dicembre 1963, che si allega sotto lettera « *A* ».

De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera presidenziale del predetto Istituto in data 31 ottobre 1963 (Allegato « *B* »).

Premesso

che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento della clinica ortopedica, la cui cattedra è stata pure convenzionata dall'Istituto medesimo, e per permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore, ha ritenuto necessaria l'istituzione di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica;

che il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Firenze ha preso atto col più vivo compiacimento della determinazione di cui sopra;

che il Ministero della pubblica istruzione con lettera numero 8674 del 20 agosto 1963 ha comunicato di non poter trasmettere la precedente convenzione, stipulata in data 24 luglio 1963 registrata a Firenze (Atti civili) il 27 luglio 1963, al numero 178, vol. 71 ME, al Ministero del tesoro in quanto non redatta in conformità allo schema concordato fra i due Ministeri in parola;

che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione;

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), affinchè alla cattedra di clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze vengano assegnati tre assistenti ordinari, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di tre posti di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub-art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465;

a) lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) per ciascuno dei tre posti, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) lire 360.000 (trecentosessantamila) per ciascuno dei tre posti, pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescienza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo articolo 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare dei posti e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

Art. 4.

L'Università di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'im-

porto lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei tre posti di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di Clinica ortopedica.

L'Università di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina dei primi titolari dei tre posti di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte e per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, i posti di assistente di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i relativi titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente convenzione stipulata il 24 luglio 1963, registrata a Firenze, Atti civili, il 27 luglio 1963 al n. 178, vol. 71 ME.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Firenze, sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Questo atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su sette pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Giovanni Gualberto Archi - De Luca Francesco - Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili, addì 2 gennaio 1964 al numero 1040. Vol. 71 ME. Esatte L. gratis.

Repertorio n. 560

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di marzo, in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Firenze;

De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 28 del 20 febbraio 1964 che si allega in copia sotto lettera « *A* ».

Premesso

che in seguito alla nota 430 del 29 gennaio 1964, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato che all'art. 3 della convenzione stipulata il 23 dicembre 1963, n. 556 di repertorio, registrata a Firenze (Atti civili) il 2 gennaio 1964, n. 1040, volume 71 ME, per la istituzione di tre posti convenzionati di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica ortopedica, sia aggiunto il seguente comma:

« L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo ».

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

L'art. 3, con l'aggiunta del summenzionato comma, risulta pertanto il seguente che sostituisce a tutti gli effetti il medesimo articolo di cui alla convenzione in premessa.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Università di Firenze sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso consta di due fogli di carta libera uso bollo scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della successiva, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Giovanni Gualberto Archi - Francesco De Luca - Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 24 marzo 1964, al numero 1592. Esatte L. gratis.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 1207.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonchè l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Medicina del lavoro » della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Art. 3.

I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 86. — DI PRETORO

Repertorio n. 557

Convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di medicina del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantre e questo giorno ventitre del mese di dicembre in Firenze, in una sala del Rettorato della Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna), il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 6 dicembre 1963, che si allega sotto lettera « *A* ».

De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera presidenziale del predetto Istituto in data 19 ottobre 1963 (Allegato « *B* »).

Premesso

che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro allo scopo di potenziare ulteriormente l'insegnamento della medicina del lavoro e per permettere un sempre maggiore sviluppo degli studi e delle ricerche nel particolare settore, ha ritenuto necessaria l'istituzione di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro;

che il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Firenze ha preso atto col più vivo compiacimento delle determinazioni di cui sopra;

che il Ministero della pubblica istruzione con lettera numero 8673 del 20 agosto 1963, ha comunicato di non poter trasmettere la precedente convenzione, stipulata in data 24 luglio 1963, registrata a Firenze (Atti civili) il 27 luglio 1963 al n. 177, vol. 71 ME, al Ministero del tesoro in quanto non redatta in conformità allo schema concordato fra i due Ministeri in parola;

che pertanto si rende necessario stipulare una nuova convenzione.

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), affinchè alla cattedra di Medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub-art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) lire 1.800.000 (un milione ottocentomila) pari all'importo del costo *medio per trattamento economico di attività*, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) lire 360.000 (trecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

Art. 4.

L'Università di Firenze, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente ordinario alla cattedra di Medicina del lavoro.

L'Università di Firenze verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si terrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte e per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente convenzione stipulata il 24 luglio 1963, registrata a Firenze, Atti civili, il 27 luglio 1963 al n. 177, vol. 71 ME.

Art. 8.

Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Università degli studi di Firenze, sara registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Questo atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su sette pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Gian Gualberto Archi - De Luca Francesco n. n. - Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili), addì 2 gennaio 1964, al numero 1041. Vol. 71 ME. Esatte lire *gratis*.

Repertorio n. 559

Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro e questo giorno quattordici del mese di marzo, in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Università, avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Trento il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo della Università di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale del 1° luglio 1950, sono comparsi i signori:

Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualità di rettore della Università degli studi di Firenze;

De Luca dott. Francesco, nato a Fuscaldo (Cosenza) il 28 luglio 1905, domiciliato a Firenze, via Bufalini, 7, nella sua qualità di direttore compartimentale per la Toscana dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, debitamente autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione presidenziale dell'I.N.A.I.L. n. 29 del 20 febbraio 1964 che qui si allega in copia sotto lettera « *A* ».

Premesso

che in seguito alla nota 431 del 29 gennaio 1964, il Ministero della pubblica istruzione ha precisato che all'art. 3 della convenzione stipulata il 23 dicembre 1963, n. 557 di repertorio, registrata a Firenze (Atti civili) il 2 gennaio 1964, n. 1041, volume 71 ME, per la istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Medicina del lavoro, sia aggiunto il seguente comma: « L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo ».

Tutto ciò premesso

I sopracitati signori, della cui personale identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

L'art. 3, con l'aggiunta del summenzionato comma, risulta pertanto il seguente che sostituisce a tutti gli effetti il medesimo articolo di cui alla convenzione in premessa.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'I.N.A.I.L. si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Università di Firenze sarà registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Esso consta di due fogli di carta libera uso bollo scritto da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della successiva, e viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono a norma di legge con me delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Firenze.

Gian Gualberto Archi - Francesco De Luca - Tullio Gallo

Registrato a Firenze (Atti civili, addì 24 marzo 1964 al numero 1561. Esatte lire *gratis*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1208.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Michele Salentino (Brindisi).

N. 1208. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Michele Salentino (Brindisi), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 84. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1209.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Saluggia (Vercelli).

N. 1209. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Saluggia (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 88. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1210.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Prato, via San Vincenzo n. 16.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Prato, via San Vincenzo n. 16, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 89. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1964, n. 1211.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitella Casanova (Pescara).

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Civitella Casanova (Pescara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, *foglio n.* 90. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1964.

Riduzione del vincolo panoramico sui terreni di proprietà Gamba Castelli nel comune di Palaia (Pisa).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Vista l'istanza datata 30 marzo 1962, con cui i signori Gino e Fabrizio Niccolai Gamba Castelli chiedono, ai sensi dell'art. 14 sopracitato, che venga rimosso il vincolo paesistico apposto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961 sui terreni di loro proprietà siti a Palaia (Pisa);

Sentito il parere della Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Pisa;

Ritenuta la opportunità di restringere il vincolo di cui sopra in modo da comprendere la zona boschiva ed escludere quella agricola;

Decreta:

Il vincolo paesistico già imposto — ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — sui terreni dei signori Niccolai Gamba Castelli con decreto ministeriale 23 febbraio 1961, viene ridotto entro i seguenti confini: partendo dall'incrocio della strada che proviene da Forcoli con la carreggiabile che si dirige verso nord-est, il confine segue il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino e con quello che si dirige verso sud; segue quindi quest'ultimo dirigendosi verso sud fino a quota 172 nei pressi della località Termini; da qui si dirige verso ovest fino ad incontrare la strada campestre che va verso la località Il Casino; segue quest'ultima strada passando vicino a quota 157 e dirigendosi verso la sopramenzionata località; segue ancora la strada campestre, prima in direzione sud-ovest per circa m. 100, poi in direzione nord-ovest per circa 500 metri, in modo irregolare, raggiungendo così la strada che si dirige verso il paese di Forcoli in direzione sud-ovest; segue quest'ultima per circa 250 metri fino ad incontrare il punto di partenza.

Roma, addì 15 luglio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

L'anno millenovecentosessantadue e questo giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti:

(*Omissis*).

OGGETTO: *Riesame vincolo terreni boschivi in comune di Palaia.*

In merito al vincolo di terreno boschivo in comune di Palaia, imposto con decreto ministeriale 23 febbraio 1961, avverso il quale il proprietario dei terreni stessi signor Gino Niccolai Gamba Castelli ha avanzato ricorso al Consiglio di Stato, il soprintendente, arch. Nello Bemporad, invita la Commissione ad un riesame del vincolo e propone, nel contempo, la imposizione di un nuovo vincolo sul complesso veramente notevole, per bellezza monumentale e paesistica, di Villa Saletta, nel territorio del comune di Palaia.

Il sindaco propone un sopraluogo, anche per dar modo alla Commissione di visitare zone del suo Comune che presentano particolari caratteri di bellezza naturale. Segnala anche il progettato abbattimento di un filare di cipressi lungo la strada che dal Crocifisso di Roglio conduce a Palaia, previsto per l'allargamento della strada stessa.

Viene pertanto deciso un sopraluogo nella zona per domani sabato 17 febbraio, cui interverrà anche il sindaco.

Il presidente: PANGIORGI

Il segretario: Vera TOSI

Visto, *il soprintendente*: BEMPORAD

Adunanza del giorno 12 giugno 1962

L'anno millenovecentosessantadue e questo giorno 12 del mese di giugno alle ore 16, nella sala della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti:

(*Omissis*).

Riesame vincolo terreno boschivo in comune di Palaia.

In seguito al sopraluogo compiuto nella zona di Palaia per accertare quanto esposto dai signori Gino e Fabrizio Niccolai Gamba Castelli nell'istanza avanzata in data 30 marzo 1962, la Commissione decide di apportare alcune modifiche al vincolo già imposto su alcuni terreni boschivi in comune di Palaia con decreto ministeriale 23 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo stesso anno, riducendo il vincolo stesso entro i confini che comprendono solo la zona prettamente boschiva, con esclusione della zona agricola. La parte che in tal modo rimarrà vincolata presenta notevoli caratteristiche di bellezze naturali sopratutto per le piante di alto fusto, cerri e querce che vi sorgono, si da formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente valore estetico e tradizionale, ben visibile da diversi punti di vista della strada carreggiabile che, diramandosi dalla strada proveniente da Villa Saletta, percorre la zona dirigendosi verso la località di Forcoli.

La Commissione pertanto

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'art. 1, nn. 3 e 4 della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1961;

Delibera

di modificare la delimitazione del vincolo già imposto, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, su una zona boschiva in comune di Palaia, con il sopra citato decreto ministeriale 23 febbraio 1961, riducendo i confini del vincolo così come sono segnati nell'allegata carta topografica in scala di 1:25000, e qui di seguito descritti:

« Partendo dall'incrocio della strada che proviene da Forcoli con la carreggiata che si dirige verso nord-est, il confine segue il botro della Tosola fino alla confluenza con il botro che scende verso Partino e con quello che si dirige verso sud: segue quindi quest'ultimo dirigendosi verso sud fino a quota 172 nei pressi della località Termini: da qui si dirige verso ovest fino ad incontrare la strada compestre che va verso la località Il Casino: segue quest'ultima strada passando vicino a quota 157 e dirigendosi verso la sopramenzionata località; segue ancora la strada campestre, prima in direzione sud-ovest per circa m. 100, poi in direzione nord-ovest per circa 500 metri, in modo irregolare, raggiungendo così la strada che si dirige verso il paese di Forcoli in direzione sud-ovest: segue quest'ultima per circa 250 metri fino ad incontrare il punto di partenza ».

Il presidente

Il segretario: Vera Tosi

Visto, *il soprintendente*

(9889)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963 registrato alla Corte dei conti, registro n. 5, foglio n. 133, con cui è stato istituito in Bari un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Bari ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Bari e la Puglia;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Bari presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Bari con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Di Corato Riccardo, sig. Stallone Pietro, signor Pisicchio Alfonso, sig. Campanella Vittorino;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Bucci Mario, dott. Ferrara Giulio, signor Pescosolido Giuliano;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: ragioniere Romano Emilio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Cavaliere Francesco;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Piacente Francesco;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Panunzio Tommaso;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: dott. Claps Vito Antonio;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: signor D'Erasmo Francesco;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. Grasso Franco;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Leonardis Gaetano;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Ricci Pericle;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: signora Ninni Giovanna;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Talarico Aristide;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Monteleone Donato;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Saracino Pasquale;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: cav. Chieppa Attilio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. De Benedictis Marco.

Art. 3.

Per le competenze regionali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, il suddetto Comitato, integrato dai dirigenti in carica di tutti gli Ispettorati del lavoro e di tutti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della regione, ha sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari ed è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(9894)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare n. AZ/547/0 presentato dalla Società telefoni Italia medio orientale e della ripartizione in reti urbane di alcuni settori telefonici del distretto di Cesena.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefoni Italia medio orientale per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1407;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare n. A/547/0, con il quale la Società telefoni Italia media orientale ha sottoposto all'approvazione un nuovo assetto strutturale del distretto di Cesena, relativo alla ripartizione in reti urbane dei settori che vi fanno parte;

Considerato che la Società telefoni Italia medio orientale presenterà al più presto, successivamente al piano in esame, un piano esecutivo, relativo all'assetto tecnico del distretto in parola, progettato in funzione dell'assetto strutturale in esame;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare n. AZ/547/0 presentato dalla Società telefoni Italia medio orientale, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Cesena:

Settore di Cesena, tre reti urbane di cui due monocomunali ed una policomunale e cioè:

Rete urbana di Cesena, comprendente il Comune omonimo;

Rete urbana di Montiano, comprendente il Comune omonimo;

Rete urbana di Gambettola, comprendente i comuni di Gambettola e Longiano;

Settore di Cesenatico, unica rete urbana monocomunale di Cesenatico, comprendente il Comune omonimo;

Settore di Mercato Saraceno, unica rete urbana policomunale di Mercato Saraceno, comprendente i comuni di Mercato Saraceno, Sorbano e Sarsina.

E' approvata inoltre, l'inclusione dell'isola amministrativa di Montepietra nella rete urbana di Mercato Saraceno e quella di Alfero nella rete urbana di Verghereto.

Le attuazioni delle modifiche all'attuale struttura del distretto di Cesena, in conseguenza del nuovo assetto strutturale di cui al presente decreto, dovranno avere decorrenza successiva all'approvazione del piano tecnico esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto stesso, che la Società Timo dovrà presentare quanto prima.

Analoga decorrenza, successiva all'approvazione del citato piano tecnico esecutivo, dovranno avere le variazioni tariffarie conseguenti alla nuova ripartizione strutturale del distretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il Ministro: RUSSO

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Nomina di un membro della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 325, del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della Commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 10 ottobre 1964, in forza del quale lo avv. Mario Borgognoni Vimercati cessa di far parte della Commissione predetta;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di altro componente in seno alla Commissione in sostituzione dell'avv. Mario Borgognoni Vimercati;

Decreta:

Il prof. Tito Carnacini, preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna, è chiamato, in qualità di membro, a far parte della Commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL — costituita col decreto del Ministro per l'industria e il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 325 del 16 dicembre 1963 — in sostituzione dell'avv. Mario Borgognoni Vimercati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(9820)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1964.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750, col quale è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 230 del 20 settembre 1962, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto per il periodo dal 21 settembre 1962 al 20 settembre 1965;

Considerato il decesso del consigliere comm. Diletto Roccanti, nominato in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato) e la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione fatta da detta Confederazione con lettera n. 09161 in data 30 ottobre 1964;

Decreta:

Il rag. Salvatore Porquier è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato) per il periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana al 20 settembre 1965.

Roma, addì 12 novembre 1964

Il Ministro: MEDICI

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ledifar » fiale serie « 1000 », della ditta Farcem, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3929/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 settembre 1962 ed il provvedimento in data 11 gennaio 1963, con i quali venne registrata al n. 19.696/1, a nome della ditta Farcem del dott. P. Cerlini, con sede in Milano, via G. Zanella n. 41, la serie « 1000 » della specialità medicinale denominata Ledifar, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Lenza di Casoria (Napoli);

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione della serie predetta è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato mg. 70 di vitamina B1, invece di mg. 100), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27,1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ledifar, limitatamente alla serie « 1000 », registrata al n. 19.696/1, a nome della ditta Farcem del dott. P. Cerlini di Milano e preparata nella officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Lenza di Casoria (Napoli).

La serie della quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirata dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Mlano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

(9888)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 16 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9891)

DECRETO PREFETTIZIO 1° novembre 1964.

Ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità di Reggio nell'Emilia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dall'incarico per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° novembre 1964-31 ottobre 1967 è così costituito:

1) il prefetto, presidente;

2) il medico provinciale, membro di diritto;

3) il veterinario provinciale, membro di diritto;

4) il presidente del Tribunale, membro di diritto;

5) l'ingegnere capo del Genio civile, membro di diritto;

6) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

7) il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;

8) l'ufficiale medico militare più elevato in grado residente nel capoluogo, membro di diritto;

9) l'ufficiale sanitario del comune di Reggio Emilia, membro di diritto;

10) il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, membro di diritto;

11) il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, membro di diritto;

12) il dott. Ezio Borsatti, medico condotto;

13) il prof. Sandro Chesi, commissario prefettizio dell'Istituto neuropsichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia;

14) il prof. Adelchi Simonini, direttore sanitario dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;

15) il prof. Alberto Sartori, primario medico dello Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;

16) il prof. Antonino Alessi, primario chirurgo dello Ospedale di Novellara;

17) il prof. dott. Piero Benassi, medico chirurgo;

18) il dott. Pietro Mutolo, medico chirurgo;

19) il dott. Egisto Orlandi, medico chirurgo specialista in pediatria;

20) l'avv. Silvano Maggi, esperto in materie amministrative;

21) l'ing. Giorgio Galeotti, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) l'arch. Enea Manfredini, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

23) il prof. Dino Pampari, in rappresentanza dello Ordine dei medici della provincia di Reggio Emilia;

24) il dott. Francesco Manfredi, in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Reggio Emilia;

25) il dott. Emilio Lasagni, in rappresentanza dello Ordine dei veterinari della provincia di Reggio Emilia;

26) la signora Erminia Migliori Lupi, in rappresentanza del Collegio delle ostetriche della provincia di Reggio Emilia;

27) la signora Norma Villani, in rappresentanza del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici di infanzia della provincia di Reggio Emilia;

28) il dott. Pasquale Patruno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

29) il geom. Francesco Fusari, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

30) il dott. Giorgio Campanini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Rosario Spampinato, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 1° novembre 1964

Il Prefetto: CAPASSO

(9902)

DECRETO PREFETTIZIO 14 novembre 1964.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 4094 del 20 ottobre 1961, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64, di cui venne chiamato a far parte, tra gli altri il dott. Giuseppe Viva, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Vista la nota n. 20 segr., con la quale il predetto Istituto designa il dott. Tommaso Palmisano, in sostituzione del dott. Giuseppe Viva, trasferito ad altra sede;

Ritenuto pertanto di provvedere alla richiesta sostituzione;

Visto il decreto presidenziale 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Tommaso Palmisano, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. è nominato componente, in rappresentanza del predetto Istituto del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-64, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del dott. Giuseppe Viva.

Piacenza, addì 14 novembre 1964

Il Prefetto: SANTORO

(9903)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 27 ottobre 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Santo Stefano di Aspromonte limitatamente alla località di Gambarie (Reggio Calabria) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9851)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1964, n. 6389/4293, registrato alla Corte dei conti in data 28 ottobre 1964, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 363, è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 7.664.079 (lire settemilioniseicentosessantaquattromilasettantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Rocca di Neto (Catanzaro), della superficie di ettari 59.07.30 nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 875, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato, di lire 3.200.000, già liquidato con decreto ministeriale 22 agosto 1958, n. 4730/2634 (*Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 27 ottobre 1958), nella misura di L. 4.464.079.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.839.241, (lire duemilioniottocentotrentanovemiladuecentoquarantuno).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.295.000 (lire settemilioniduecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria - Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli artt. 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1964.

Roma, addì 12 novembre 1964

p. Il Ministro: SCARANTINO

(9676)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Anatomia ed istologia patologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Anatomia ed istologia patologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Capaci (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.087.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9866)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1964, il comune di Scicli (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9867)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Alia (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.456.203, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9868)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.671.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9869)

Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.379.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9870)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Grotteria (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.376.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9871)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Armento (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.874.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9872)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Melito di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.527.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9873)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Lequile (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9874)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9875)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Cerchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.775.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9876)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1964, il comune di Capurso (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.910.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9877)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Zocca (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.093.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9941)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Riolunato (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.718.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9942)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Montecreto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.811.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9943)

Autorizzazione al comune di Torre Cajetani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Torre Cajetani (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.631.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9944)

Autorizzazione al comune di Roccadarce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Roccadarce (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.315.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9945)

Autorizzazione al comune di Selci Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Selci Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.905.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9946)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Terelle (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.133.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9947)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Villamarzana (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.042.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9948)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Taglio di Po (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.408.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9949)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di San Bellino (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.213.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9950)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Collepardo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.603.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9951)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Colfelice (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.483.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9952)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Finale Emilia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.040.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9953)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Marano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.851.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9954)

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Montefiorino (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.332.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9955)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Savignano sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.618.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9956)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Polinago (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.227.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9957)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.909.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9958)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Paliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.578.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9959)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Fumone (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.209.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9960)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Falvaterra (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.276.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9961)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1964, il comune di Esperia (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.323.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9962)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10007)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10008)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Massa Lombarda (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10009)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Solarolo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10010)

Autorizzazione al comune di Fusignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Fusignano (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10011)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Russi (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10012)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Castel Bolognese (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10013)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Bagnacavallo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10014)

Autorizzazione al comune di Bagnara di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Bagnara di Romagna (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10015)

Autorizzazione al comune di Alfonsine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Alfonsine (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10016)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Roccastrada (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.950.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10017)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Fiesole (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10018)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Badia Calavena (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10019)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10020)

Autorizzazione al comune di Enemonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Enemonzo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10021)

Autorizzazione al comune di San Mauro di Saline ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di San Mauro di Saline (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10022)

Autorizzazione al comune di Fumane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Fumane (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10023)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10024)

Autorizzazione al comune di Mezzane di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Mezzane di Sotto (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.861.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10025)

Autorizzazione al comune di Boscochiesanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1964, il comune di Boscochiesanuova (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10026)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1964, il comune di Predappio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.213.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4936 della *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 14 novembre 1964.

(10006)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 19 settembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964, registro n. 88, foglio n. 63

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 6 settembre 1921, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1921, registro n. 214 Guerra, foglio n. 15 - Bollettino ufficiale 1921, dispensa 58, pagina 2768:

Dantone Salvatore, da Noto (Siracusa), soldato 9° Reparto d'assalto. Il cognome viene così rettificato: D'Antoni.

Decreto luogotenenziale 16 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1946, registro n. 1 Guerra, foglio n. 263 - Bollettino ufficiale 1946, dispensa 7, pagina 818:

Di Leonardo Martino di Portararo Vita, da Taranto, artigliere, sezione aut. artiglieria del Comando militare territoriale di Palermo. Il cognome viene così rettificato: Di Lonardo.

Decreto presidenziale 6 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1951, registro n. 23 Esercito, foglio n. 338 - Bollettino ufficiale 1951, dispensa 20, pagina 2799:

Perreon Giovanni di Giovanni e di Luigia Minnilla, da Torre del Greco (Napoli), classe 1916, marò s. v. Comando Marina Bengasi. La classe di nascita viene così rettificata: 1912.

Regio decreto 9 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1940, registro n. 11 A.I., foglio n. 313 - Bollettino ufficiale 1941, dispensa 63, pagina 4331:

Pelagatti Daniele di Menotti e di Ghiraldini Giuseppina, nato il 25 gennaio 1911 a Salara (Rovigo), soldato del Reparto autonomo S.M. del Governo generale A.O.I., viene rettificato in: Pelegati Daniele di Menoti e di Ghiraldini Palmina.

Regio decreto 11 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1939, registro n. 6 A.I., foglio n. 132 - Bollettino ufficiale 1939, dispensa 70, pagina 7140:

Pellegatti Daniele di Umberto e di Giuseppina Oldini, nato il 25 gennaio 1911 a Salara (Rovigo), soldato del XIII Battaglione mitraglieri, viene rettificato in: Pelegati Daniele di Menoti e di Ghiraldini Palmina.

(9883)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento dei punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 367-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio-decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento di quattro punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 367-MI », da parte della cessata ditta Cravenna Stefano Ferruccio, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 3.

Si diffida gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(9826)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Comitato dei Ministri dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica

Elenco delle autorizzazioni concesse dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	Ubicazione della centrale	Potenza in kW
1	A.P.I., Roma	Falconara (Ancona)	5.700
2	C.E.S.A. - Cementi Elba, Firenze	Portoferraio (Livorno)	2.500
3	Aerochemie, Roma	Colleferro (Roma)	300
4	Cartiere Binda, Milano	Conca Fallata (Milano)	5.000
5	IVISC, Milano	Trezzano sul Naviglio (Milano)	400
6	Bombrini Parodi Delfino, Roma	Paliano - loc. Castelluccio (Frosinone)	3.000
7	Cartiera di Varoncello, Arco (Trento)	Arco (Trento)	900
8	SOCARNA, Roma	Tivoli (Roma)	500
9	Soc. Cotonificio Ligure, Genova	Rossiglione (Genova)	720
10	Soc. Mira Lanza, Genova	Mira (Venezia)	1.295
11	Soc. Carmignano di Brenta, Padova	Carmignano di Brenta (Padova)	2.640
12	Soc. « Pirelli », Milano	Arco Felice (Pozzuoli)	600
13	Cotonificio Olcese (Milano)	Clavesana (Cuneo)	1.280
14	Cartiera Reguzzoni, Giaveno (Torino)	Giaveno (Torino)	200
15	Cartiera Paolo Marziale, Tivoli (Roma)	Ponte Lucano di Tivoli (Roma)	700
16	Soc. Feltrinelli Masonite (Milano)	Cremona	640
17	Cartiera A. Sterzi (Milano)	Crevacuore (Vercelli)	3.600
18	Lecce Biagio, Cosenza	Carolei (Cosenza)	368
19	CABOT Italiana, Ravenna	Ravenna	1.500
20	Moto Guzzi - S.p.A., Milano	Mondello Lario (Como)	800
21	Ditta EDILFER, Pegognaga (Mantova)	Pegognaga (Mantova)	90
22	Ditta Virgilio Francesco Paolo, Marsala (Trapani)	Marsala (Trapani)	35
23	Società Manifattura Ceramica Pozzi, Milano	Ferrandina (Matera)	51.700
24	Consorzio di Bonifica Alto Veronese, Verona	Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona)	270
25	Raffineria di Roma - Soc. p. Az., Roma	Roma	5.760
26	Società Carlo Tassara per Azioni, Breno (Brescia)	Breno (Brescia)	8.000
27	Condor - Società per l'Industria Petrolifera e Chimica, Genova	Rho (Milano)	6.000
28	Soc. Industriale Metallurgica SIMET, Napoli	Barra (Napoli)	2.600
29	Impresa Giurlani Guglielmo, Lucca	San Giuliano Terme frazione Rigoli (Pisa)	300
30	Soc. Valtiberina, Roma	Torrente Singerna (Arezzo)	4.500
31	« Italcementi », Bergamo	Villa di Serio (Bergamo)	32.000
32	Impresa Verna Edeo e F.lli, Demonte (Cuneo)	Stura di Demonte (Cuneo)	1.200
33	Soc. Manifattura Helvetia - S.p.A., Milano	Fara Novarese (Novara)	400
34	Soc. S.T.I.L.E.A., Palanzano (Parma)	Palanzano (Parma) frazione Salvanizza	1.760
35	Impresa ing. Giulio Apollonio, Cortina d'Ampezzo (Belluno)	Cortina d'Ampezzo (Belluno)	124
36	Soc. SIMBA, Venezia	Cavarzere (Venezia)	225
37	Soc. Cartiera di Tolmezzo - S.p.A., Milano	Tolmezzo (Udine)	6.000
38	Soc. Montecatini, Milano.	Fusina di Porto Marghera (Venezia)	160.000
39	Soc. Relac, Roma	Cassino (Frosinone)	10.000
40	Soc. « Italsider » Genova	Sassello (Savona)	12.000
41	Soc. Officine Fratelli Bertoli, Udine	Rivignano (Udine)	1.000
42	Soc. p. Az. Cartiere di Verona, Milano	Milano	6.000
43	Ditta Giovanni e Carlo Stafler, Campo di Trens (Bolzano)	Campo di Trens (Bolzano)	200
44	Società Pantogas, Milano	Pioltello (Milano)	7.000
45	Soc. Alluminio Veneto per Azioni - S.A.V.A., Porto Marghera (Venezia)	Fusina (Venezia)	70.000
46	Soc. S.I.A.C.E. - Soc. Industriale Agricola Produzione Cellulosa da Eucalipto, Milano	Fiumefreddo di Sicilia (Catania)	7.500
47	INVEX - Fili Isolati Speciali, S.p.A., Quattordio (Alessandria)	Quattordio (Alessandria)	650
48	CABOT Italiana, S.p.A., Ravenna	Ravenna	500
49	Società Cartificio Ermolli, Moggio Udinese (Udine)	Moggio Udinese (Udine)	1.300
50	Industrie Chimiche Zarrelli, Picinisco (Frosinone)	Picinisco (Frosinone)	2.056

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	Ubicazione della centrale	Potenza in KVA
51	Zerilli Giuseppe, Marsala (Trapani)	Marsala (Trapani) località Cannizzaro	40
52	S.p.A. Funivie Monte Ivigna, Avelengo (Bolzano)	Merano (Bolzano) località Val di Nova	100
53	Crimi Salvatore, Vita (Trapani)	Calatafimi (Trapani)	132
54	Vanoni Achille, Rodigo, frazione Rivalta s.M. (Mantova)	Rodigo (Mantova) località Colleflorito	30
55	Soc. Escavazioni Industriali - S.r.l., Ravenna	Ravenna	160
56	S.E.M.I.C. di Sanchioni, Pianelli & C. s.a.s., Monterado - frazione Ponterio (Ancona)	Monterado (Ancona) frazione Ponterio	100
57	Secchia Antonino, Partanna (Trapani)	Montevago (Agrigento) località Catalani	80
58	I.R.E.M. - Industria Ricerche Estrattive Minerarie, Lonigo (Vicenza)	Lozzo Atestino (Padova)	60
59	Faime S.p.A., S. Martino di Trecate (Novara)	S. Martino di Trecate (Novara)	100
60	S.E.G.E.S. - s.a.s. - (Società Estrazioni Ghiaia e Sabbia), Villanova Canavese (Torino)	Villanova Canavese (Torino)	375
61	Pennitalia S.p.A., Fuorni (Salerno)	Fuorni (Salerno)	1.600
62	Rizzoli editore - S.p.A., Milano	Milano	550
63	Cascio Rosario, Partanna (Trapani)	Montevago (Agrigento)	62,5
64	Giacchetta Elio, Osimo (Ancona)	Osimo (Ancona)	100
65	Casadei Antonio, Meldola - frazione Gualdo (Forlì)	Meldola - fraz. Gualdo Villa Fontana (Forlì)	12,5
66	S.p.A. Funivie Seubanner A.G., Ortisei (Bolzano)	Ortisei (Bolzano)	300
67	Soc. p. Az. Acciaierie di Bolzano, Bolzano	Bolzano	200
68	Adorante Alessandro, Lentella (Chieti)	Lentella (Chieti)	6
69	« Ing. Lodigiani S.p.A. », Milano	Ramacca (Catania) località M. Gambanera	90
70	Ramellini Giuseppe, Zeme Lomellina (Pavia)	Zeme Lomellina (Pavia)	9,5
71	Bindi Federigo, Bucine (Arezzo)	Monticiano (Siena)	40
72	Industriale Camuzzi S.p.A., Milano	Piacenza e Pescara	66
73	F.lli Granello, Treviso frazione Canizzano	Treviso frazione Canizzano	48
74	I.C.S. - Immobiliare Caseifici Sociali S.p.A., Milano	Pegognaga (Mantova)	81
75	I.C.S. Immobiliare Caseifici Sociali S.p.A., Milano	Cremona	125
76	Centro lombardo per l'incremento della floro-ortofrutticoltura della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Milano	Vertemate con Minoprio (Como)	24
77	Biondo Ferdinando, Maserada sul Piave loc. Candelù (Treviso)	Maserada sul Piave (Treviso)	40
78	Scirè Scaparzo Paolo, Porto Empedocle (Agrigento)	Porto Empedocle (Agrigento)	90
79	Ditta Metalferro di Pradal Socrate, Tarzo loc. Corbanese (Treviso)	Tarzo (Treviso) località Corbanese	4
80	Stabilital - S.p.A. Milano	Caronno Pertusella (Varese)	95
81	Dalla Torre Aido, Montebelluna (Treviso)	Montebelluna (Treviso)	5
82	Nardi Giancarlo, Antonio ed Ettore - Goito, frazione Sacca (Mantova)	Goito (Mantova) frazione Sacca	50
83	Badalotti Ober, Rodigo - frazione Rivalta sul Mincio (Mantova)	Rodigo (Mantova) frazione Rivalta s.M.	35
			Potenza in Kw
84	Soc. Industriale Catanese SINCAT, Palermo	Priolo (Siracusa) Centrale CT1	60.000

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(9233)

Elenco delle autorizzazioni concesse dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	Ubicazione della centrale	Potenza in kW
1	ACNA - Az. Colori Naz. Affini, Milano	Cesano Maderno (Milano)	1.500
		Cengio (Savona)	7.500
2	CELDIT - Soc. Cellulosa d'Italia, Roma	Chieti Scalo (Chieti)	6.700
3	Cartiere Riunite Dervio e Parmigiana, Dervio (Como)	Vigatto (Parma)	90
4	Cartiera Vita Mayer & C., Milano	Cairate - Lonate Ceppino (Varese)	15.000
5	Cartiera di Cairate, Milano	Cairate Olona (Varese)	1.750
6	Cotonificio Cederna, Milano	Milano	850
7	Soc. Farmaceutici Italia, Milano	Settimo Torinese (Torino)	4.500
8	Soc. Ind. Applicazioni Chimiche, Milano	Piacenza	300

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	Ubicazione della centrale	Potenza in kW
9	Soc. « O.M. », Milano	Brescia	2.500
10	Soc. Textiloses et Textiles, Milano	Varano Borghi (Varese)	1.000
11	Soc. Montecatini, Milano	Ferrara	46.930
		Brindisi	41.000
		Porto Marghera (Venezia)	5.500
		Spinetta Marengo (Alessandria)	11.000
		Linate (Milano)	2.000
		Livorno Litopone	1.060
		Rho (Milano)	1.650
		Barletta (Bari)	240
		Follonica (Grosseto)	28.000
12	Soc. Cotonificio Maino, Milano	Gallarate (Varese)	510
13	Soc. Cotonificio Bellora, Gallarate (Varese)	Gallarate (Varese)	2.200
14	Soc. Cotonificio Cesare Macchi & C., Gallarate (Varese)	Gallarate (Varese)	1.000
15	Cotonificio F.lli Dell'Acqua, Legnano (Milano)	Legnano (Milano)	1.600
16	Manifattura Ceramica Pozzi, Milano	Sparanise (Caserta)	1.400
17	Soc. « Edison », Milano	Porto Marghera (Venezia)	21.000
18	Soc. « FIAT », Torino	Mirafiori (Torino)	75.360
19	Soc. Orsi Mangelli, Milano	Forlì	7.440
20	Cotonificio Legler, Ponte S. Pietro (Bergamo)	Ponte S. Pietro (Bergamo)	2.400
21	Soc. « Vetrocoke », Porto Marghera (Venezia)	Porto Marghera (Venezia) (Azotati)	1.030
		Porto Marghera (Venezia) (Coke)	1.540
22	Polymer, Milano	Terni	3.660
23	Soc. Cartiera di Germagnano (Torino)	Germagnano (Torino)	1.780
24	Soc. Rhodiatoce, Milano	Pallanza (Novara)	26.000
		Novara	8.000
		Villadossola (Novara)	740
25	Soc. Cartiera Ventura, Milano	Cernobbio (Como)	1.060
26	Soc. Monteponi e Montevecchio, Milano	Vado Ligure (Savona)	180
27	Soc. Cellulosa Lucana, Napoli	Venosa (Potenza)	1.040
28	Cartiera Cadidavid, Cadidavid (Verona)	Cadidavid (Verona)	920
29	Fabbriche Riunite Amido - Glucosio Destrina, Milano	Castelmassa (Rovigo)	6.500
30	Soc. Reggiani, Bergamo	Bergamo	2.500
31	R.O.L. - Raffineria Oli Lubrificanti, Milano	Viguzzolo (Alessandria)	520
32	Soc. Italsider Alti Forni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano - S.p.A., Genova	Taranto	160.000
33	Distillerie Italiane - S.p.A., Milano	Ferrara	2.000
34	Manifattura Rossari e Varzi - S.p.A., Galliate (Novara)	Galliate - frazione Varallino (Novara)	1.125
35	Soc. Sicedison, Milano	Mantova	36.000
36	Soc. Sicedison, Milano	Porto Marghera (Venezia)	18.300
37	Soc. Italsider, Genova	Genova-Cornigliano	48.525
38	Soc. Italsider, Genova	Trieste	24.450
39	Soc. Italsider, Genova	Piombino (Livorno)	48.000
40	Soc. Italsider, Genova	Bagnoli (Napoli)	106.000
41	Cooperativa Produttori Bieticoli - Minerbio (Bologna)	Minerbio (Bologna)	3.000
42	Soc. Solvay & C., Rosignano (Livorno)	Rosignano (Livorno)	18.770
43	Soc. Saifecs, Industria Fibre e Cartoni Speciali (Milano)	S. Giovanni Lupatoto (Verona)	1.500
44	Soc. Alfa Romeo, Milano	Arese (Milano)	11.000
45	Soc. Snia Viscosa, Milano	Varedo (Milano)	16.119
		Cesano Maderno (Milano)	4.800
		Pavia	6.020
		Magenta (Milano)	3.000
		Venaria (Torino)	4.100
46	Soc. « Rhodiatoce », Milano	Villadossola (Novara)	2.400
47	Manifatura Tosi - s.p.a., Busto Arsizio (Varese)	Castellanza (Varese)	500
48	S.A.F.F.A. - Fabbriche Fiammiferi e Affini, s.p.a., Milano	Magenta (Milano)	2.000
49	S.A.F.F.A. - Industrie Legno, s.p.a., Milano	Somaglia (Milano)	1.600
50	Soc. Industriale Catanese - Sincat, Palermo	Priolo (Siracusa) Centrale SA 1	34.900
51	A.G.I.P. - s.p.a. - Direzione Mineraria, San Donato Milanese (Milano)	Ferrandina (Matera)	340

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(9234)

Elenco delle autorizzazioni concesse dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA	Ubicazione della centrale	Potenza in kW
1	Cartiera di Subiaco - S.p.A., Subiaco (Roma)	Subiaco (Roma) - art. 13 Subiaco (Roma - art. 14	1.400 390
2	Cartiere Prealpine - S.p.A., Milano	Possaccio Intra (Novara) - art. 14 Cambiasca - località Ramello - art. 13	3.000 721
3	Edison - S.p.A., Milano	Porto Marghera - località Bottenighi (Venezia) - art. 13 Porto Marghera - località Bottenighi (Venezia) - art. 14	160.000 2.000
4	Snia Viscosa, Milano	Varedo (Milano) - art. 13 Cesano Maderno (Milano) - art. 14	45.000 2.400
5	Società Agricola Industria per la Cellulosa Italiana S.A.I.C.I., (Milano)	Tramonti di Sopra (Udine) - art. 13 Torviscosa (Udine) - art. 14	32.350 32.000

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: MEDICI

(9235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 25 novembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,82	624,84	624,84	624,83	624,85	624,84	624,84	624,85	624,84
$ Can.	582,35	582,40	582,70	582,50	581,30	582,45	582,40	582,30	582,45	582,40
Fr Sv.	144,79	144,79	144,805	144,805	144,75	144,77	144,81	144,80	144,77	144,80
Kr D.	90,31	90,22	90,25	90,23	90,25	90,29	90,23	90,30	90,29	90,28
Kr N.	87,29	87,26	87,30	87,255	87,16	87,29	87,25	87,30	87,29	87,28
Kr Sv.	121,30	121,32	121,32	121,33	121,30	121,23	121,33	121,27	121,23	121,20
Fol.	173,90	173,92	173,93	173,93	173,90	173,89	173,93	173,90	173,89	173,90
Fr B.	12,59	12,591	12,59	12,5925	12,5875	12,58	12,591	12,59	12,58	12,59
Franco francese	127,48	127,50	127,515	127,515	127,50	127,49	127,515	127,50	127,49	127,51
Lst	1742,02	1740,70	1740,60	1740,775	1740,75	1741,25	1740,75	1741,50	1741,27	1741 —
Dm. occ.	157,13	157,17	157,20	157,20	157,08	157,08	157,19	157,10	157,08	157,18
Scell Austr.	24,18	24,18	24,19	24,19	24,15	24,18	24,1865	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,71	21,70	21,70	21,705	21,80	21,72	21,705	21,70	21,72	21,70

Media dei titoli del 25 novembre 1964

Rendita 5 % 1935	103,325
Redimibile 3,50 % 1934	97,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	582,45
1 Franco svizzero	144,807
1 Corona danese	90,23
1 Corona norvegese	87,252
1 Corona svedese	121,33
1 Fiorino olandese	173,93
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1740,762
1 Marco germanico	157,195
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,705

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1964, con cui è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di stenografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Castelli dott. Giuseppe, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Fortunati dott. Giovanni, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Antonio Di Tomaso, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1964
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 222

(9972)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1964, con cui è stato indetto un concorso per esami a cinquanta posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva ed agli impiegati di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Bilancia dott. Ortensio, direttore di sezione in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1964
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 221

(9971)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1964, con cui è stato indetto un concorso per esami e diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 febbraio 1963, n. 241, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto, istituito dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Mastrolilli dott. Federico, vice prefetto in servizio al Ministero.

Componenti:

Prezzolini dott. Gustavo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Zirilli dott. Mario, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vittorio Iannelli, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1964

p. *Il Ministro*: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1964
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 223

(9973)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 settembre 1963 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 325 del 16 dicembre 1963.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 settembre 1963, è stata pubblicata a pagina 1040 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 13 del 1°-31 agosto 1964.

(9974)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 18 settembre 1963 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 295 del 13 novembre 1963.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 18 settembre 1963, è stata pubblicata a pagina 865 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 1°-31 luglio 1964.

(9975)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 gennaio 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 68 del 16 marzo 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, è stata pubblicata a pagina n. 893 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 1°-31 luglio 1964.

(9977)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per la nomina, nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, bandito con decreto ministeriale 4 gennaio 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per la nomina, nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, bandito con decreto ministeriale 4 gennaio 1964, è stata pubblicata a pagina 924 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 12 del 1°-31 luglio 1964.

(9976)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1964, messo in distribuzione il 5 novembre 1964, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito del vincitore del concorso per esami a quaranta posti di ingegnere in prova (coefficiente 271) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1962, pubblicato nel Supplemento ordinario alla « *Gazzetta Ufficiale* » n. 84 del 28 marzo 1963.

(9978)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei concorsi speciali per titoli riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato.

Nel Bollettino ufficiale n. 20 Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 31 ottobre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei concorsi speciali per titoli, per le qualifiche di ufficiale navale, ufficiale macchinista, motorista, elettricista, carpentiere, marinaio, carbonaio, riservati al personale delle navi traghetto assunto con contratto a tempo determinato (art. 8 legge 304/1963), indetti con decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2720.

(9644)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria, relativa al Compartimento di Roma, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

Nel Bollettino ufficiale n. 20 Parte 1ª e 2ª dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 31 ottobre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1962, n. 510, che approva la graduatoria del Compartimento di Roma relativa al concorso pubblico per esami a per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(9788)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 7931 del 31 maggio 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori dei posti di condotta medica vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che a seguito di rinunzia del vincitore, la condotta della frazione di Lipari, denominata Ginostra, è rimasta vacante e che dei concorrenti aventi diritto il dott. Francesco Anastasi ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visto gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto citato in premessa, il dott. Francesco Anastasi è dichiarato vincitore della condotta medica di Ginostra, frazione del comune di Lipari.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato al comune di Lipari per l'esecuzione.

Messina, addì 7 novembre 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(9791)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 73 dell'11 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 601 del 13 aprile 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1.	Rosa Giovanni	punti 73,485
2.	Franco Arturo	» 67,595
3.	Del Po Pietro	» 67,165
4.	D'Apolito Stefano	» 65,125
5.	Lellis Michele	» 64,365
6.	Lucatelli Ugo	» 64,260
7.	Palma Giuseppe	» 64,010
8.	Querques Pompeo	» 63,835
9.	D'Aiuto Ludovico	» 62,638
10.	Cappiello Renato	» 60,200
11.	Ronchi Sabino	» 60,010
12.	Paganucci Nello	» 58,580
13.	Volpe Benvenuto	» 55,810
14.	Schiavone Francesco Vincenzo	» 56,790
15.	Scarpelli Giuseppe	» 56,350
16.	Zampetti Giorgio	» 48,500
17.	Bisceglia Domenico	» 45 —
18.	Pucci Giorgio Maria	» 43,665

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 17 novembre 1964

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2017 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia alla data del 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati son dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

1) Rosa Giovanni: San Giovanni Rotondo;
2) Franco Arturo: Orsara di Puglia;
3) Del Po Pietro: Deliceto;
4) D'Apolito Stefano: Ischitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 17 novembre 1964

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(9865)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.